

LA PARTECIPAZIONE ASSOCIATIVA AL FENOMENO SPORTIVO  
NELL'ESPERIENZA ITALIANA

PARTICIPATION MEMBERSHIP AND SPORTING PHENOMENON  
IN ITALIAN EXPERIENCE

*Actualidad Jurídica Iberoamericana, núm. 2 bis, junio 2015, pp. 105 a 132*

---

Fecha entrega: 03/05/2015  
Fecha aceptación: 15/06/2015

ROBERTA LANDI  
Assegnista di ricerca in Diritto civile  
Università degli Studi di Salerno  
robertalandihd@gmail.com

**RIASSUNTO:** Il lavoro analizza la ‘partecipazione associativa’ al fenomeno sportivo nell’esperienza italiana. Particolare attenzione è dedicata al ruolo che le dinamiche comunitarie riservano all’atleta, specie là dove prassi e regolamenti di settore continuano a renderlo destinatario di compromissioni alle tradizionali libertà associative non ancora adeguatamente proporzionate alle specifiche esigenze di tenuta del movimento.

**PAROLE CHIAVE:** Sport; partecipazione associativa; fonti del diritto; associazioni sportive; tesseramento; vincolo sportivo; specificità dello sport; ragionevolezza; proporzionalità; tutela dell’atleta.

**ABSTRACT:** The paper analyzes the ‘associative participation’ to sports phenomenon in the Italian experience. Particular attention is paid to the role that sports groups assign to the athlete, especially where practices and regulations continue to compress disproportionately his freedom of association.

**KEY WORDS:** Sport; associative participation; sources of the right; sporting associations; federal employee enrollment; constraint sports; specificity of sport; reasonableness; proportionality; protection of the athlete.

**SUMARIO:** I. LE 'SPECIFICITÀ' DELL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO. – *SEGUE.* L'AMBIVALENZA DEL RUOLO RIVESTITO DALL'ATLETA E L'EQUIVOCITÀ DELLA SUA PARTECIPAZIONE. CHIARIMENTI PRELIMINARI. – III. L'ACCESSO ALLA 'RETE' SPORTIVA. IL TESSERAMENTO FEDERALE. – IV. L'ORGANIZZAZIONE DEI SODALIZI. FORME DI CONCORSO ALLE DINAMICHE COMUNITARIE. – LA FUORIUSCITA DAL GRUPPO. IL VINCOLO DELL'ATLETA DILETTANTE. – VI. L'ORDINAMENTO INTERNO AI GRUPPI SPORTIVI: DALL'ETEROGENEITÀ DEGLI INTERESSI ALLA DIFFERENZIAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI. RIFLESSIONI CONCLUSIVE.

## I. LE 'SPECIFICITÀ' DELL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO.

La persona che intende praticare una disciplina sportiva in maniera non occasionale, ma programmatica<sup>1</sup> è chiamata a relazionarsi con una pluralità di enti.

In forza dell'*Ein-Platz-Prinzip*, per la gestione e diffusione di ogni sport è competente per ciascun Paese un'unica Federazione sportiva (FSN). Regola organizzativa, questa, valevole anche sul piano internazionale, là dove ogni ente federale ha un suo corrispondente organismo di riferimento (FSI)<sup>2</sup>. Ne consegue che, per accedere al relativo sistema di comparazione dei risultati e riconoscimento dei *records*, l'atleta 'deve' essere tesserato alla federazione nazionale designata per lo sport eletto; risultato che, di regola, egli può conseguire soltanto se legato ad un sodalizio di base a sua volta affiliato al medesimo gruppo<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Sull'agonismo programmatico, finalizzato all'individuazione della migliore *performance* anche in relazione ad altre gare di eguale tipologia, variamente collegate tra loro per il tramite di campionati e tornei, v. MARANI TORO, I. e A.: *Gli ordinamenti sportivi*, Milano (1977), p. 59, nonché LUISO, F.P.: *La giustizia sportiva*, Milano (1975), p. 5 s.

<sup>2</sup> V. art. 1, comma 4, statuto FIGC. La regola monopolistica rappresenta uno dei tratti organizzativi più caratteristici del movimento sportivo globale. Cfr. CASINI, L.: *Il diritto globale dello sport*, Milano (2010), p. 1 ss. Sebbene non siano mancate esperienze associative alternative, l'ente federale 'ufficiale' è finora quasi sempre riuscito ad assorbirle in tempi ristrettissimi. Ne riferisce COCCIA, M.: "Il diritto antitrust e lo sport", in AA.VV., *Diritto dello sport*, Firenze (2004), p. 267.

<sup>3</sup> Sono tuttora isolati i regolamenti federali che ammettono l'inquadramento diretto dell'atleta: è il caso degli atleti della Lega Pro *Boxe*, così come ammesso dall'art. 8, comma 1, lett. f, statuto FPI.

Egualemente può dirsi sul piano olimpico, atteso che, per essere inserito nella programmazione quadriennale dei Giochi, l'agonista 'deve' essere iscritto alla federazione nazionale che, per la disciplina nella quale intende gareggiare, è accreditata dal Comitato olimpico nazionale (CONI) e – per il tramite di quest'ultimo – al CIO, ente di vertice dell'intero movimento<sup>4</sup>.

A ciò va aggiunto che ogni gruppo federale, nell'esercizio dei suoi poteri regolamentari e disciplinari, 'deve' essere in armonia con regolamenti e decisioni dell'omologo ente internazionale al quale è affiliato, nonché conformarsi alle deliberazioni degli organismi di area olimpica dai quali ha ottenuto il «riconoscimento ai fini sportivi»<sup>5</sup>. Obbligo che si estende anche agli altri gruppi intermedi – come, ad esempio, le Federazioni continentali ed i Comitati locali – che, collegati a vario titolo con le principali istituzioni dello sport, assicurano una gestione capillare dell'intero apparato<sup>6</sup>.

All'interno della 'rete organizzativa'<sup>7</sup> nella quale si struttura il fenomeno sportivo sono tuttora i gruppi a scopo ideale a rappresentare – seppure attraverso diversi gradi di complessità – la tipologia più diffusa di aggregazione.

Sia il CIO che le Federazioni sportive internazionali figurano in prevalenza come enti privatistici non lucrativi, soggetti alla disciplina dello Stato nel

---

<sup>4</sup> Cfr. artt. 3, comma 4, e 21, comma 2, statuto CONI.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del suo statuto, il CONI «riconosce le Federazioni sportive nazionali che rispondono ai requisiti di: a) svolgimento, nel territorio nazionale e sul piano internazionale, di una attività sportiva, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici; b) affiliazione ad una Federazione internazionale riconosciuta dal CIO, ove esistente, e gestione dell'attività conformemente alla Carta Olimpica e alle regole della Federazione internazionale di appartenenza; c) ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, nonché in conformità alle deliberazioni e agli indirizzi del CIO e del CONI; d) procedure elettorali e composizione degli organi direttivi in conformità al disposto dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e integrazioni».

<sup>6</sup> ROMANO, F.: "L'organizzazione dell'attività sportiva", in DI NELLA, L. (a cura di): *Manuale di diritto dello sport*, Napoli (2010), p. 81 ss. e INDRACCOLO, E.: "L'organizzazione sportiva negli Stati europei a noi confinanti: aspetti normativi", *Rass. dir. econ. sport* (2013), p. 290 ss.

<sup>7</sup> CASINI, L.: *Il diritto globale dello sport*, cit., p. 6 s. descrive l'organizzazione dello sport come «una 'rete' di piramidi multiple»: oltre alla piramide CIO-CONI, vi sarebbero «tante piramidi quante sono le federazioni a livello internazionale, [...] tra loro collegate da molteplici rapporti organizzativi, verticali e orizzontali».

quale hanno la propria sede<sup>8</sup>. Sul piano interno, poi, è lo stesso legislatore italiano a qualificare il CONI, seppur soggetto di diritto pubblico, «confederazione» degli enti sportivi di vertice del Paese<sup>9</sup>, mentre definisce questi ultimi associazioni «con personalità giuridica di diritto privato»<sup>10</sup>.

La tendenza trova conferme anche al livello di base, là dove i sodalizi dei quali gli atleti vestono i colori sociali sono tenuti a costituirsi come società di capitali soltanto per l'esercizio professionistico dell'attività sportiva<sup>11</sup>, mentre è facoltà dei gruppi dilettantistici optare tanto per la veste associativa quanto per quella societaria, purché priva di scopo di lucro<sup>12</sup>. Tuttavia, se si tiene in conto che, allo stato, delle quarantacinque federazioni riconosciute dal CONI soltanto cinque organizzano attività sportiva di tipo professionistico<sup>13</sup>, per di più limitatamente al settore maschile di livello apicale<sup>14</sup>, mentre dei club dilettantistici appena il 2% ha finora optato per la struttura societaria<sup>15</sup>,

---

<sup>8</sup> VELLANO, M.: "Comitato internazionale olimpico (C.I.O.)", *Dig. pub., Agg.*, Torino (2005), II, p. 153 ss.; C. DORDI, "Le federazioni sportive internazionali", in E. GREPPI e M. VELLANO (a cura di): *Diritto internazionale dello sport*, Torino (2010), p. 84.

<sup>9</sup> Cfr. artt. 1 e 2, d.lg. 23 luglio 1999, n. 242, come modificato dal d.lg. 8 gennaio 2004, n. 15. Sebbene al CONI sia legislativamente riferita natura pubblicistica, è egualmente proposta una sua riconduzione – almeno parziale – all'alveo del diritto privato, in ragione della natura confederativa, dell'obbligo di conformarsi ai principi del c.d. ordinamento sportivo internazionale, come pure di armonizzarsi con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO (art. 2, comma 1, d.lg. n. 15 del 2004); senza dimenticare che i contratti stipulati dal CONI e dagli enti federali nell'esercizio delle proprie attività istituzionali sono espressamente assoggettati alle norme di diritto privato ai sensi dell'art. 1, comma 9, l. 31 gennaio 1992, n. 138. Così CAPRIOLI, R.: "Il significato dell'autonomia nel sistema delle fonti del diritto sportivo nazionale", *Nuova giur. civ. comm.* (2007), p. 286 s. V., più in generale, ALVISI, C.: *Autonomia privata e autodisciplina sportiva – Il C.O.N.I. e la regolamentazione dello sport*, Milano (2000), spec. pp. 18 ss. e 42 ss.

<sup>10</sup> Art. 15, d.lg. 23 luglio 1999, n. 242. Ancor prima dell'intervento normativo, a discutere della natura privatistica degli enti federali nazionali era CAPRIOLI, R.: *L'autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel diritto privato*, Napoli (1997), p. 6 ss. Cfr. anche DI NELLA, L.: "Le federazioni sportive nazionali dopo la riforma", *Riv. dir. sport.* (2000), p. 70 ss.

<sup>11</sup> Art. 10, l. 23 marzo 1981, n. 91, così come modificato dall'art. 4, comma 1, d.l. 20 settembre 1996, n. 485, convertito con modificazioni in l. 18 novembre 1996, n. 586, nonché dall'art. 8, d.lg. 6 febbraio 2004, n. 37.

<sup>12</sup> Art. 90, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289.

<sup>13</sup> Si tratta dello sport del Calcio (art. 2, statuto FIGC), del Golf (art. 13, statuto FIG), del Ciclismo (art. 2, statuto FCI), del Pugilato (art. 2, statuto FPI) e, dal 1994, della Pallacanestro (art. 2, statuto FIP). Per il motociclismo, invece, il competente ente federale ne ha limitato la pratica alla sola forma dilettantistica a partire dal 2009 (art. 13, statuto FMI).

<sup>14</sup> SPADAFORA, M.T.: *Il diritto del lavoro sportivo*, Torino (2012), p. 21, nota 27, avverte che alcuna federazione prevede il settore professionistico per le discipline praticate dalle atlete, nonostante le sempre forti sollecitazioni del legislatore europeo ad eliminare ogni tipo di discriminazione di genere anche in ambito sportivo.

<sup>15</sup> Secondo il primo rapporto *Sport & Società* pubblicato dal CONI nel 2008 (in *www.coni.it*), nell'ambito dilettantistico, esclusi gli enti organizzati come società senza scopo di lucro

emerge con evidenza che, nell'esperienza italiana, lo sport si presenta come un fenomeno essenzialmente associativo.

Al medesimo tempo, però, la tenuta del sistema piramidale che, muovendo dalla cellula minima del sodalizio di base, risale attraverso le articolazioni territoriali delle federazioni sportive, a loro volta raccordate con le corrispondenti istituzioni sul piano internazionale e olimpico, è garantita dall'operatività di canali di connessione inconsueti per un'esperienza comunitaria a carattere eminentemente privato, qual è quella sportiva.

Sul piano regolamentare, a conferire solidità ad un assetto di fonti così ampiamente condiviso è la diffusa previsione statutaria di rinvii dinamici a regolamenti e decisioni degli enti che afferiscono ad un livello superiore dell'organizzazione; sí che i gruppi apicali del movimento si ritrovano abilitati ad interventi di immediata integrazione degli ordinamenti interni ai sodalizi ad essi 'sottordinati'<sup>16</sup>. Al singolare meccanismo, per lo piú giustificato in nome delle esigenze proprie di una pianificazione sistemica delle competizioni, consegue l'insolita produzione di regole in un certo senso eteronome rispetto ai soggetti chiamati ad osservarle, giacché espressione di un potere che non trae diretta origine da un atto di autoregolamentazione del destinatario stesso del precetto, ma è mediato dall'organizzazione<sup>17</sup>.

Se poi ai discussi legami di subordinazione, o comunque di stretta collaborazione che intercorrono tra i gruppi, sia orizzontalmente (è il caso dei rapporti tra il CIO e le federazioni internazionali) sia verticalmente (come per le relazioni tra il CIO ed i corrispondenti comitati dei vari Paesi ovvero tra federazioni internazionali e nazionali), si aggiunge la tendenza di questi a

---

(2%) e gli enti costituiti come associazioni riconosciute (11,5%), continua ad essere preferita a livello di base la struttura rudimentalmente disciplinata dagli art. 36 ss. c.c. (86,6%).

<sup>16</sup> Significativo in tal senso l'art. 1, comma 5, lett c, statuto FIGC, il quale prevede per ogni soggetto del c.d. ordinamento federale l'obbligo di «rispettare *in ogni momento* gli Statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della FIFA e dell'UEFA» (corsivo dell'a.). Il ricorso alla tecnica del rinvio dinamico da parte di statuti e regolamenti degli enti sportivi è analizzato da RÖSSNER, D. – ADOLPHSEN, J.: "Einführung. Der Sport im Recht", in ADOLPHSEN, J. – NOLTE, M. – LEHNER, M. – GERLINGER, M. (a cura di): *Sportrecht in der Praxis*, Stoccarda (2011), p. 4.

<sup>17</sup> Sull'attuale dimensione dell'autonomia negoziale, quale formula che non necessariamente postula la coincidenza tra chi pone la regola ed il destinatario della stessa, CRISCUOLO F.: *Autonomia negoziale e autonomia contrattuale*, Napoli (2008), p. 6 ss. In tale prospettiva, con specifico riferimento al singolare potere regolamentare degli enti sportivi, sia consentito il rinvio a LANDI, R.: "L'attività sportiva tra idealità e lucro. Pluralità degli scopi e variabilità dei modelli associativi", *Rass. dir. econ. sport.* (2014), p. 12 ss. e in MAZZEI, G. – ESPARTERO CASADO, J. (a cura di): *Problematiche giuridiche e ruolo sociale dello sport - Problemática jurídica y papel social del deporte*, Napoli (2014), p. 329 ss.

dotarsi di organismi competenti a risolvere – in via pregiudiziale o addirittura esclusiva – le controversie ‘interne’<sup>18</sup>, si rivela in tutta la sua evidenza quella raffinata tendenza ad istituzionalizzarsi che fa del movimento sportivo un *unicum* nel panorama delle esperienze associative.

## II. SEGUE. L’AMBIVALENZA DEL RUOLO RIVESTITO DALL’ATLETA E L’EQUIVOCITÀ DELLA SUA PARTECIPAZIONE. CHIARIMENTI PRELIMINARI.

All’interno delle dinamiche di gruppo multilivello che governano lo sport postmoderno è l’atleta a rendersi portatore dell’interesse dotato della caratura assiologica più preziosa e al tempo stesso maggiormente problematica. Questi, persona in formazione, da un lato, e fruitore dei servizi offerti dai sodalizi, dall’altro, alimenta con l’ambivalenza del suo ruolo marcati dubbi sulla sua partecipazione al movimento sportivo, nel quale, pur quando declamato ‘membro’, è sovente destinatario di prassi che sembrano degradarlo – di fatto – a mero beneficiario esterno dell’attività comune<sup>19</sup>.

Le denunciate perplessità, avvertite a partire dai *club* di base, tendono ad aggravarsi nello scalare la piramide associativa, là dove, all’ampliarsi della dimensione personale e territoriale degli enti, si accompagna una progressiva compressione delle tradizionali libertà associative. Le criticità che conseguentemente affiorano non si esauriscono al momento dell’ingresso o dell’uscita dalla compagine, ma investono lo stesso concorso dell’*intranseus* all’azione del gruppo, in aperta dissonanza con le prescrizioni legali che impongono ai sodalizi di dotarsi di assetti statutari capaci di garantire l’intervento attivo degli atleti nella composizione degli organi direttivi del movimento<sup>20</sup>.

In un clima di tale incertezza, ancor più aggravato dagli ampi vuoti di disciplina che tuttora residuano in materia, si impone un’analisi che tenga

---

<sup>18</sup> MANFREDI, G.: *Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizionale. I rapporti tra giustizia statale e giustizia sportiva*, Torino (2007), pp. 222 ss. e 283 ss.; GOISIS, F.: *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa e arbitrato*, Milano (2007), p. 1 ss.; FUMAGALLI, L.: “La giurisdizione sportiva internazionale”, in GREPPI, E. e VELLANO, M. (a cura di): *Diritto internazionale dello sport*, cit., p. 122 ss.

<sup>19</sup> Per una compiuta analisi di ‘valori’ e ‘forme’ di partecipazione alle esperienze associative di tipo sportivo sia consentito rinviare, nuovamente, a LANDI, R.: “L’attività sportiva tra idealità e lucro”, cit., spec. p. 32 ss.

<sup>20</sup> Sui limiti che gli enti sportivi impongono alle libertà associative è particolarmente attenta la letteratura tedesca: su tutti, BAECKER, W.: *Grenzen der Vereinsautonomie im deutschen Sportverbandwesen*, Berlino (1985), p. 33 ss., il quale discorre di *privatrechtliche Schranken* e di *öffentlich-rechtliche Schranken* posti alla *Vereinsautonomie* e alla *Verbandsautonomie*, e ZINGER, S.: *Diskriminierungsverbote und Sportautonomie*, Berlino (2002), p. 59 ss. Se ne discute *infra*, rispettivamente §§ 3, 5 e 4.

conto delle specificità del fenomeno in parola, senza tuttavia limitarsi alla cieca rassegna delle prassi che, spesso in via del tutto autoreferenziale, tendono a consolidare i gruppi di settore.

Sebbene l'associazionismo sportivo sia attraversato da marcate venature autoritative, specie là dove sperimenta strutture e procedimenti difficilmente concepibili in una logica di pura contrattualità, il potere regolamentare e disciplinare che avocano a sé gli enti sportivi non deve condurre a derive autarchiche. Piuttosto, nel confronto con un contesto ordinamentale caratterizzato da una precisa identità assiologica (art. 139 cost.), le prerogative autonomistiche del movimento devono mostrarsi rispettose dei «superiori valori costituzionali, oggi come interpretati e reciprocamente influenzati dai principi dell'Unione europea e da quelli desunti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo»<sup>21</sup>, nell'acquisita consapevolezza della complessità della realtà normativa alla quale direttamente partecipano<sup>22</sup>. Di là da imprecisioni terminologiche dalle quali non è andato esente nemmeno il legislatore italiano<sup>23</sup>, le singolarità del fenomeno negoziale in parola rinvengono pur sempre la propria giustificazione all'interno dell'impianto sistemico nel quale si struttura l'ordinamento della Repubblica, a partire da quei principi e valori (artt. 2, 3, 4, 18, 32, 41 cost.) che, nel costituire il loro stesso fondamento, sin dall'interno le limitano<sup>24</sup>.

---

<sup>21</sup> Cass., 8 febbraio 2013, n. 3080, *Rass. dir. civ.* (2014), p. 1301 ss. (con nota di TONETTI, S.: "Intesa anticoncorrenziale e giudizio di meritevolezza"). In dottrina, per una ricostruzione del vigente ordinamento giuridico aperta alle fonti di matrice sovranazionale – europea ed internazionale – e fondata sulle norme di rango costituzionale v., su tutti, PERLINGIERI, P.: "Il principio di legalità nel diritto civile", *Rass. dir. civ.* (2010), p. 164 ss.

<sup>22</sup> Riconduce al piano dell'internormatività la competenza di un regolatore privato – qual è, per eccellenza, la federazione sportiva – a 'creare diritto' nel proprio campo d'elezione, giacché strumento di decentramento normativo reso operativo dal principio di sussidiarietà, FEMIA P.: "Due in uno. La prestazione sportiva tra pluralità e unitarietà delle qualificazioni", in AA.VV.: *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, cit., p. 235 ss. In tal senso anche LEPORE, A.: "Il contratto di cessione di calciatori professionisti: unità dell'ordinamento giuridico e giudizio di validità", *Rass. dir. econ. sport* (2011), spec. p. 183 nonché INDRACCOLO, E.: "L'organizzazione sportiva negli Stati europei a noi confinanti", cit., p. 315 ss.

<sup>23</sup> INDRACCOLO, E.: *Rapporti e tutele nel dilettantismo sportivo*, Napoli (2008), p. 76 s., nota 78, osserva che l'espressione 'ordinamento giuridico' utilizzata dal legislatore, anche costituzionale (arg. ex art. 117 cost.), «si è ormai 'volgarizzata', al punto da non avere più alcuna relazione con le teorie istituzionali del diritto». Nella stessa prospettiva, CAPRIOLI, R.: "Il significato dell'autonomia", cit., p. 285, propone di sostituire al termine «ordinamento», pur adoperato dal legislatore, quello certamente più corretto di «organizzazione»; mentre invece preferisce continuare ad utilizzare l'espressione «ordinamento sportivo», ma con finalità esclusivamente descrittive, MANFREDI, G.: *Pluralità degli ordinamenti*, cit., p. 282 s., nota 52.

<sup>24</sup> Nella tracciata direzione muove la stessa giurisprudenza costituzionale, la quale ripropone soluzioni soltanto apparentemente separatiste allorché afferma che «l'autonomia

Lungo questo complesso percorso conoscitivo, fondamentale si rivela il ruolo che il contenuto minimo della partecipazione associativa – formula riassuntiva del ‘bene’ che la qualità di *intranseus* deve assicurare – svolge nella ricostruzione dell’ordinamento interno ai sodalizi di settore<sup>25</sup>, tenendo in debito cale, da un lato, l’atto privato di regolamentazione e, dall’altro, la funzione sociale<sup>26</sup> del fenomeno.

Saranno specificità dello sport<sup>27</sup>, proporzionalità delle regole<sup>28</sup> e massima realizzazione della personalità dell’atleta<sup>29</sup> a rappresentare i principali

---

dell’ordinamento sportivo trova ampia tutela negli artt. 2 e 18 della Costituzione, dato che non può porsi in dubbio che le associazioni sportive siano tra le più diffuse ‘formazioni sociali dove l’uomo svolge la sua personalità’ e che debba essere riconosciuto a tutti il diritto di associarsi liberamente per finalità sportive<sup>24</sup>: Corte cost., 11 febbraio 2011, n. 69, *Giur. it.* (2011), p. 2403 ss.; v. anche Cass., 27 settembre 2006, n. 21006, *Corr. giur.* (2007), p. 1108 ss. e Cass., 28 settembre 2005, n. 18919, *Dir. e form.* (2005), p. 1583 ss. Mirabile in tal senso l’insegnamento di PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli (2006), 3<sup>a</sup> ed., p. 379 ss.; v. anche ID., “Relazione conclusiva”, in AA.VV.: *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, Atti del 3° Convegno Nazionale SISDiC, Capri 27-28-29 marzo 2008, Napoli (2009), spec. p. 278. Pretese indipendentiste, tra l’altro, non sembrano ormai rivendicate nemmeno dalle associazioni sportive, le quali rivelano frequenti impegni statutari al rispetto dei principi costituzionali e della legislazione vigente, non esclusi gli obblighi comunitari: cfr., tra gli altri, art. 1, comma 2, statuto FIP; art. 2, comma 2, statuto FIV; art. 1, comma 1, statuto FCI.

<sup>25</sup> Cfr. P. FEMIA, “Partecipazione associativa e rapporto giuridico”, in PERLINGIERI, P. (a cura di): *Partecipazione associativa e partito politico*, Napoli (1993), p. 39 ss., spec. p. 41.

<sup>26</sup> La «funzione sociale ed educativa» dello sport è riconosciuta dall’art. 165, par. 1, TFUE. Cfr. DI NELLA, L.: *Il fenomeno sportivo nell’ordinamento giuridico*, Napoli (1999), p. 11 ss.; BASTIANON, S.: “La funzione sociale dello sport e il dialogo interculturale nel sistema comunitario”, *Riv. it. dir. pub. com.* (2009), p. 391 ss.

<sup>27</sup> Il principio di specificità è espressamente recepito dall’art. 165 TFUE. Cfr. DI NELLA, L.: “Lo sport nel diritto primario dell’Unione Europea: il nuovo quadro normativo del fenomeno sportivo”, *Rass. dir. econ. sport* (2011), p. 5 ss.; TOGNON, J. – STELITANO, A.: *Sport, Unione europea e diritti umani. Il fenomeno sportivo e le sue funzioni nelle normative comunitarie e internazionali*, Padova (2011), p. 105 ss.

<sup>28</sup> Rinviene nel principio di proporzionalità «uno strumento di controllo dei regolamenti federali che pongono limiti ai destinatari» DI NELLA, L.: “Lo sport nel diritto primario dell’Unione Europea”, cit., p. 15, testo e nota 19. V. anche ID., “Le attività economiche delle federazioni sportive: problemi e prospettive”, in ID., *Sport e mercato. Metodo, modelli, problemi*, Napoli (2010), p. 57. Più in generale, CIPRIANI, N.: *Patto commissorio e patto marciano. Proporzionalità e legittimità delle garanzie*, Napoli (2000), p. 198 ss.; PERLINGIERI, P.: “Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti”, *Rass. dir. civ.* (2001), p. 334 ss.; CASUCCI, F.: *Il sistema giuridico «proporzionale» nel diritto privato comunitario*, Napoli (2001), p. 378 ss.

<sup>29</sup> La migliore dottrina individua da tempo «nel rispetto della personalità dei soggetti, [...] la direttiva fondamentale di svolgimento delle strutture dell’intero sistema». Così NATOLI, U.: “L’attuazione del rapporto obbligatorio e la valutazione del comportamento delle parti secondo le regole della correttezza”, *Banca borsa tit. cred.* (1961), I, p. 168; cfr., altresì, ID., *Limiti costituzionali dell’autonomia privata nel rapporto di lavoro*, Milano (1954), p. 68 ss.; PERLINGIERI, P.: *La personalità umana nell’ordinamento giuridico*, Camerino-Napoli (1972), pp.

parametri normativi attraverso i quali valutare statuti, regolamenti e prassi di settore, nella consapevolezza che, sebbene siano le stesse peculiari esigenze dello sport ad esaltare l'autogoverno dei gruppi nei quali questo si organizza, il prodotto della loro attività non può essere ritenuto esente dal controllo di conformità al sistema giuridico unitariamente inteso<sup>30</sup>.

### III. L'ACCESSO ALLA 'RETE' SPORTIVA. IL TESSERAMENTO FEDERALE.

Lo sportivo interessato ad essere accreditato all'interno del circuito 'ufficiale' delle competizioni, come anticipato<sup>31</sup>, deve essere tesserato alla competente federazione nazionale<sup>32</sup>. Condizione che questi, di regola, può integrare soltanto se già legato ad un sodalizio di base affiliato al medesimo ente<sup>33</sup>.

Questa partecipazione 'necessaria' ai gruppi innanzi richiamati, pur essenziale per garantire una delle peculiarità della pratica sportiva svolta in ottica programmatica, ovverosia l'uniforme comparazione dei risultati con conseguente attribuzione di posizioni in graduatoria, dà vita ad una delle più spiccate criticità del fenomeno, sebbene non sembra essersene ancora maturata la dovuta consapevolezza<sup>34</sup>. Il riferimento è alla possibilità per gli

---

13 ss., 163 ss.; ID., *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli (2005); LONARDO, L.: "Il valore della dignità della persona nell'ordinamento italiano", *Rass. dir. civ.* (2011), p. 761 ss.

<sup>30</sup> DI RAIMO, R.: *Le associazioni non riconosciute. Funzione, disciplina, attività*, Napoli (1996), p. 148. V. anche URCIUOLI, M.A.: *La tutela del singolo nei partiti politici*, Napoli (1990), p. 177 ss.; EAD., "Natura dell'interesse e disciplina dei rapporti associativi", in PERLINGIERI, P. (a cura di): *Partecipazione associativa*, cit., p. 13 ss. Sulla pluralità delle forme di realizzazione dei valori, su tutti, LONARDO, L.: *Diritto civile italiano e ordinamenti stranieri. Il problema del "confronto"*, Napoli (1984), p. 203 ss.

<sup>31</sup> V. *retro*, § 1.

<sup>32</sup> Descrive il tesseramento federale un'operazione complessa, realizzata attraverso tre distinti negozi (accordo tra atleta e sodalizio – richiesta di iscrizione avanzata, nell'interesse dell'atleta, dal gruppo di base alla federazione – atto federale di tesseramento dello sportivo) tra loro volontariamente e funzionalmente collegati, e dunque concepibile soltanto in una dimensione propriamente procedimentale, LEPORE, A.: "Rapporti e responsabilità tra sodalizi sportivi e atleti", cit., p. 300 s. In argomento anche INDRACCOLO, E.: *Rapporti e tutele nel dilettantismo sportivo*, cit., p. 108; DI NELLA, L.: "La tutela della personalità dell'atleta nell'organizzazione sportiva", in AA.VV., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, cit., p. 95 s.

<sup>33</sup> CESARINI SFORZA, W.: "Il diritto dei privati", *Riv. it. sc. giur.* (1933), p. 53; BARBA, M.: "Note in tema di affiliazione sportiva", *Riv. dir. sport.* (1964), p. 330 ss.; DE SILVESTRI, A.: "Il contenzioso tra pariordinati nella Federazione Italiana Giuoco Calcio", in *Riv. dir. sport.* (2000), p. 503 ss.

<sup>34</sup> La problematica apre alla controversa area dell'associazionismo coatto. Cfr. MANFREDI, G.: *Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizionale*, cit., p. 79 s. e FERRARA, L.: "L'ordinamento sportivo: meno e più della libertà privata", in *Dir. pubbl.* (2007), p. 8 ss. In giurisprudenza il tema è stato affrontato da Corte cost., 26 giugno 1962, n. 69, *Giur. cost.*

enti in parola – e in particolar modo per le federazioni – di frapporte illegittimi ostacoli all'ingresso all'atleta nell'organizzazione sportiva, sí da compromettere l'esplicazione del diritto al lavoro per lo sportivo di professione e, più in generale, l'esercizio di prerogative fondamentali della persona, a partire dalla libertà a svolgere la propria personalità all'interno di formazioni sociali intermedie (art. 2 e 18 cost.), per l'agonista in senso ampio<sup>35</sup>.

Per fugare letture interpretative tanto ciecamente piegate all'autonomia dei gruppi quanto sorde alle singolari istanze dei quali questi si fanno portatori, diviene essenziale coniugare gli studi tradizionali in materia di costituzione del vincolo associativo con le specificità del fenomeno comunitario in esame, nel dichiarato intento di individuare soluzioni applicative capaci di realizzare un ragionevole bilanciamento tra le esigenze di gestione dell'apparto sportivo e le prerogative di tutela della persona-atleta.

La prospettiva tradizionale contesta che il terzo possa vantare il diritto all'ingresso in un ente già costituito<sup>36</sup>. Sí che, escluso che l'*extraneus*, ancorché

---

(1962), p. 738 ss. (con nota di CRISAFULLI, V.: "In tema di libertà di associazione"), la quale, nel dichiarare l'incostituzionalità dell'obbligo di iscrizione alla Federcaccia, ha riconosciuto che «la libertà di non associarsi si deve ritenere violata tutte le volte nelle quali, costringendo gli appartenenti a un gruppo o a una categoria ad associarsi tra di loro, si violi un diritto o una libertà o un principio costituzionalmente garantito; o tutte le altre in cui il fine pubblico che si dichiara di perseguire sia palesemente arbitrario, pretestuoso e artificioso e di conseguenza e arbitrario, pretestuoso e artificioso il limite che così si pone a quella libertà». Diversamente, reputa sufficiente la mera «pubblicità dell'interesse» perseguito dall'associazione per giustificare la legittimità dell'obbligatorietà dell'iscrizione Corte cost., 5 febbraio 1975, n. 20, *Giur. cost.* (1975), p. 91 ss. (con nota di BARTOLE, S.: "Le corporazioni pubbliche fra libertà di associazione e imparzialità dell'Amministrazione").

<sup>35</sup> È lo stesso legislatore a qualificare lo sportivo di professione un lavoratore alle dipendenze del *club* del quale veste i colori sociali, sebbene destinatario di una disciplina ampiamente derogatoria della normativa ordinaria in ragione della specialità dell'attività prestata: art. 3, l. 23 marzo 1981, n. 91. Sulla natura prevalentemente associativa del vincolo che lega il dilettante al sodalizio di base, come pure l'atleta in generale – sia professionista che non – all'ente federale, LANDI, R.: "L'attività sportiva tra idealità e lucro", cit., p. 36 ss.

<sup>36</sup> Le parti originarie, così come non sono tenute a contrarre con quanti si dimostrano portatori di interessi che la costituenda associazione si propone di realizzare, così non lo sarebbero nei confronti di coloro i quali avanzano domanda di adesione successivamente alla formazione del gruppo, trattandosi di una proposta priva di un correlativo obbligo a contrarre: Cass., 9 maggio 1991, n. 5191, *Giur. it.* (1993), c. 488 ss. (con nota di ZOPPINI, A.: "Sul controllo di validità dell'atto recettizio da parte del destinatario"). Cfr. GALGANO, F.: *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*, in *Comm. cod. civ.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma (1976), pp. 55 e 152; RESCIGNO, P.: "Partiti politici e sindacati: episodi di storia costituzionale e di esperienza giudiziaria", in ID., *Persona e comunità*, Bologna (1988), p. 351; GABRIELLI, G.: "Sui contratti necessariamente aperti", *Riv. dir. civ.* (1982), p. 557 ss., spec. 582; MAGGIOLIO, M.: "Clausole di apertura e porta aperta nei procedimenti di adesione ai

provvisto dei requisiti richiesti, possa reclamarne l'ammissione, vengono al più ipotizzati profili di responsabilità precontrattuale (art. 1337 c.c.) in ipotesi di ingiustificata reiezione della richiesta di iscrizione<sup>37</sup>.

La realtà associativa rivela, tuttavia, la posizione di connaturata debolezza dell'aspirante aderente rispetto ai contraenti originari, i quali, nel concorrere alla formazione dell'ente, hanno la possibilità di definire le stesse condizioni necessarie per comporne la compagine sociale. Va poi debitamente considerato che il sodalizio, una volta costituito, può assumere importanza e dimensioni tali da ridurre notevolmente gli spazi riservati ad aggregazione alternative: in casi del genere, l'esclusione dall'agire comune finisce col compromettere irrimediabilmente la possibilità di vivere l'esperienza associativa<sup>38</sup>.

Le osservazioni esposte si attagliano particolarmente al movimento sportivo, là dove è in primo luogo la regola monopolistica a far sí che l'interesse all'adesione acquisti una spiccata rilevanza giuridica<sup>39</sup>.

Se questa riflessione è in larga parte condivisa dalla civilistica, non si rinviene tuttavia unanimità di vedute in merito agli strumenti di tutela esperibili al riguardo.

L'orientamento maggioritario, pur negando alla federazione la possibilità di tenere, rispetto a coloro che aspirano al tesseramento, un comportamento che ne ostacoli arbitrariamente il conseguimento, continua ad escludere che esista in capo all'ente un obbligo legale a contrarre, tale da garantire ai singoli

---

contratti plurilaterali", *Riv. dir. civ.* (2010), p. 783 ss. *Contra*, CESARO, E.: *Contratto aperto e adesione del terzo*, Napoli (1979), p. 80 ss., ad avviso del quale la clausola di adesione ha «una precisa rilevanza esterna», la quale si esprime in «un valore vincolante sulle parti (associazione e terzo) che partecipano al procedimento di adesione» (p. 84).

<sup>37</sup> Così LUISO, F.P.: *La giustizia sportiva*, cit., p. 226. In ogni caso non è escluso che contro il rifiuto all'ingresso opposto dagli amministratori possa rivalersi l'associazione stessa per lo sconfinamento della loro discrezionalità in arbitrio. Secondo BASILE, M.: *L'intervento del giudice nelle associazioni*, Milano (1975), p. 253 ss., a rafforzare il contenuto degli obblighi cui gli organi associativi sono già tenuti in forza degli accordi interni (p. 257) è il ricorso al canone espresso dall'art. 1175 c.c., il quale prescrive di comportarsi «secondo le regole» della correttezza, da definire in considerazione dell'ambito nel quale la specifica associazione opera; è poi la diligenza prescritta dall'art. 1176 c.c. a rappresentare il criterio atto a stabilire la conformità degli atti discrezionali ai patti statutari, anch'esso da concretizzare con riferimento al «tipo» di associazione che investe (p. 262).

<sup>38</sup> Sul contrasto tra la posizione dominante del gruppo e quella di evidente inferiorità del terzo, soprattutto nel caso nel quale quest'ultimo abbia di fatto difficoltà a riscontrare nella realtà altri gruppi idonei a soddisfare il suo interesse associativo, v. CESARO, E.: *Contratto aperto e adesione del terzo*, cit., p. 151 ss.; BIANCA, C.M.: *Le autorità private*, cit., p. 61; URCIUOLI, M.A.: *La tutela del singolo*, cit., p. 71 ss.

<sup>39</sup> Cfr. CAPRIOLI, R.: *L'autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali*, cit., p. 110 ss.

– così come ai gruppi minori – l'ingresso nella compagine<sup>40</sup>. L'indirizzo, palesemente ancorato ad un'applicazione del rimedio contemplato dall'art. 2597 c.c. limitata alle sole ipotesi di monopolio legale<sup>41</sup>, stride con l'attuale realtà normativa.

La Carta fondamentale, prima, ed il procedimento di integrazione europea, poi, hanno operato «un capovolgimento qualitativo e quantitativo dell'assetto normativo» del vigente sistema delle fonti<sup>42</sup>. Nel nuovo contesto, i c.dd. limiti all'autonomia, posti a tutela dei soggetti che in ogni fase della contrattazione vengono a trovarsi in una posizione di debolezza, non sono più esterni ed eccezionali; essi, poiché espressione diretta dell'atto e del suo precipuo significato assiologico, vincolano *ab interno* la manifestazione negoziale, la quale va valutata non isolatamente, ma nel più ampio ambito dell'attività alla quale inerisce<sup>43</sup>.

In un quadro così ricostruito, è proprio l'*Ein-Platz-Prinzip*<sup>44</sup> ad aprire alla tutela del diritto dell'atleta al tesseramento tanto con il risarcimento del danno, quanto con l'esecuzione in forma specifica<sup>45</sup>.

Al tempo stesso, però, non può pretendersi un'indiscriminata apertura delle federazioni alle adesioni. Perché detti enti siano in condizione di adempiere

<sup>40</sup> Su tutti, FERRARO, M.: «La natura giuridica del vincolo sportivo», *Riv. dir. sport.* (1987), p. 45.

<sup>41</sup> Cass., 7 maggio 1997, n. 3980, *Mass. Giust. civ.* (1997), p. 692; Cass., 23 gennaio 1990, n. 355, *Rass. giur. Enel* (1990), p. 1035 ss. *Contra*, Corte cost., 15 maggio 1990, n. 241, *Riv. it. dir. pubbl. comunit.* (1991), 157 ss.

<sup>42</sup> PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 336 ss.; DI NELLA, L.: *Mercato e autonomia contrattuale nell'ordinamento comunitario*, Napoli (2003).

<sup>43</sup> Osserva che il diritto di associazione non presenta soltanto limiti esterni, «ma è condizionato dal suo interno trovando il proprio fondamento nella realizzazione della personalità dell'uomo» PERLINGIERI, P.: *La personalità umana*, cit., p. 146 s., il quale precisa che il relativo «giudizio di meritevolezza di tutela non può coinvolgere soltanto un atto statutario in sé e per sé rigido e statico, ma la dinamica dell'associazione, della fondazione, della società lucrativa».

<sup>44</sup> In tal senso, DI NELLA, L.: *Il fenomeno sportivo*, cit., p. 226 s.; ID., «Le attività economiche delle federazioni sportive», cit., p. 54 ss.; INDRACCOLO, E.: «*Schutzpflichten* nei rapporti tra federazioni sportive, sodalizi e atleti nell'esperienza tedesca», *Contr. impr.* (2010), p. 106. Sulla portata della regola monopolistica nel sistema tedesco cfr. GIEBELMANN-GOETZE, G.: «Das Ein-Platz-Prinzip», in WILL M.R. (a cura di): *Sport und Recht in Europa*, Saarbrücken, 1988, p. 15 ss. In giurisprudenza, Corte cost., 11 febbraio 2011, n. 69, cit.

<sup>45</sup> Ammette l'estensibilità del rimedio previsto all'art. 2597 c.c. anche alle situazioni di monopolio di fatto, in quanto armonizzabile con i principi costituzionali, nonché, sulla base della normativa antitrust (art. 102 TFUE; art. 3, l. 10 ottobre 1990, n. 287), alle imprese che operano in posizione dominante, PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 335 s. Per ulteriori riflessioni di carattere generale v. VINCENZI AMATO, D.: *Associazioni e tutela dei singoli. Una ricerca comparata*, Napoli, (1984), pp. 75 ss. e 180 ss.

alle funzioni alla quali sono preposte, a partire dalla gestione di un sistema di accreditamento che, specie per gli iscritti sportivamente attivi, garantisca la regolarità delle competizioni, ben potranno giustificarsi limitazioni al tesseramento purché strettamente rispondenti alle reali esigenze di tenuta del movimento.

Nella delineata prospettiva, l'inquadramento dell'atleta 'per il tramite' di un sodalizio di base risponde alle complesse prerogative organizzative di gruppi che, in nome della discussa regola monopolistica, possono giungere ad aggregare milioni di persone soltanto tra gli sportivi. Egualmente può dirsi per la temporaneità che solitamente caratterizza il tesseramento al sodalizio nazionale, carattere ricorrente nelle esperienze comunitarie a larga partecipazione, per le quali è proprio il rinnovo periodico dell'adesione a consentire un costante monitoraggio della composizione del gruppo<sup>46</sup>. Come pure appare ragionevole la consueta previsione di rigide finestre temporali per il passaggio da un sodalizio ad un altro, scansione essenziale a garantire in special modo la non prevedibilità dei risultati<sup>47</sup>.

L'attenzione va dunque spostata dal generico diritto dell'atleta all'inserimento nel circuito sportivo, alle clausole federali che ne regolamentano l'accesso, perché, in nome della tenuta del 'sistema' sportivo, le condizioni all'uopo imposte non si traducano in eccessive compromissioni delle prerogative dei singoli. Come nel caso dei forti limiti tuttora previsti dagli enti di settore al tesseramento degli atleti stranieri, non sempre ragionevolmente controbilanciati dalla pur dichiarata esigenza di tutelare la rappresentatività delle squadre nazionali ovvero l'implementazione dei vivai giovanili<sup>48</sup>.

La riflessione trova ulteriore vigore dall'indirizzo che non soltanto riferisce alle federazioni la disciplina dell'impresa, ma dà altresì atto della loro

---

<sup>46</sup> V., ad es., art. 5, comma 9, statuto FGI, a norma del quale «[l]'affiliazione alla FGI ha durata annuale ed ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre».

<sup>47</sup> Cfr. art. 24, Regolamento affiliazione e tesseramento FIPAV.

<sup>48</sup> Emblematico in tal senso il Comunicato ufficiale n. 194/A del 12 giugno 2013, con il quale la FIGC, nel ridefinire la partecipazione ai campionati dilettantistici, ha riconosciuto ai *club* di base la possibilità di tesserare un numero illimitato di calciatori comunitari, mentre ha elevato a due le unità gli extracomunitari tesserabili per stagione (cfr. artt. 40 *quater* e 40 *quinquies* NOIF). Si rammenta che, sino alla stagione 2012-2013, il numero di stranieri (intesi come extracomunitari e comunitari) inquadrabili a livello federale non poteva superare l'unità per squadra (cfr. art. 40, commi 11 e 11 *bis*, NOIF, oggi abrogati). Sulle problematiche che investe da tempo la partecipazione dello straniero al fenomeno sportivo cfr. FORLATI PICCHIO, L.: "Discriminazioni nel settore sportivo e Comunità europee", *Riv. dir. int.* (1976), p. 745 ss.; VIGORITI, V., "Problemi di diritto comunitario e sport: applicabilità, eccezione sportiva, trasferimenti, nazionalità", in *Nuova giur. civ. comm.* (2002), p. 628; BASTIANON, S.: "La funzione sociale dello sport e il dialogo interculturale nel sistema comunitario", *Riv. it. dir. pubbl. com.* (2009), p. 351 ss.

posizione dominante nei confronti dell'atleta, sia dilettante sia professionista, sí da subordinare la vincolatività dei regolamenti di settore al positivo superamento dello stringente controllo di vessatorietà (artt. 33 ss. c.cons.)<sup>49</sup>. In vero, la tutela del 'contraente debole' non viene meno in presenza di negozi con comunione di scopo, dal momento che la sua operatività è legata in via diretta ed esclusiva al ruolo che il soggetto ricopre all'interno del mercato ed alle sue concrete necessità di protezione<sup>50</sup>. Può pertanto ammettersi che al cospetto della previsione di condizioni di ammissione discriminatorie, eccessivamente onerose e comunque vessatorie, l'interesse dell'atleta, di là dall'adempimento in forma specifica così come dal risarcimento danni, potrà trovare adeguata tutela anche mediante l'esercizio dell'azione di nullità, a meno che la questione non assuma carattere eminentemente ermeneutico, e dunque sia superabile *ex art.* 1362 ss. c.c., a partire dal ridimensionamento delle clausole incompatibili con lo scopo dell'ente. Nel caso nel quale, poi, i requisiti di ammissione di dubbia legittimità rinvenissero la loro fonte in una delibera assembleare successiva alla costituzione dell'ente, sarà questo precipuo atto a poter essere caducato *ex art.* 23 c.c., per contrarietà allo scopo dichiarato nell'atto costitutivo o nello statuto<sup>51</sup>.

#### IV. L'ORGANIZZAZIONE DEI SODALIZI. FORME DI CONCORSO ALLE DINAMICHE COMUNITARIE.

Una volta entrato a far parte del 'sistema sportivo', l'atleta – specie nei casi nei quali è coinvolto direttamente *uti socius*<sup>52</sup> – rischia di vedere compromessa

<sup>49</sup> Tra le decisioni che hanno applicato estensivamente l'art. 9 l. n. 192 del 1998 si segnalano Trib. Catania, 5 gennaio 2004, *Danno e resp.* (2004), p. 424 ss.; Trib. Roma, 20 maggio 2002, *Foro it.* (2002), c. 3208 ss. In dottrina cfr. Cfr. MANTUCCI, D. – PERLINGIERI, P.: *Contratti tra imprese*, in PERLINGIERI, P. – AA.VV.: *Manuale di diritto civile*, 5ª ed., Napoli (2005), p. 414.; PROSPERI, F.: *Il contratto di subfornitura e l'abuso di dipendenza economica*, Napoli (2002), p. 267 ss.

<sup>50</sup> L. DI NELLA, "Le attività economiche delle federazioni sportive", cit., p. 64 afferma che l'atleta «è comunque da considerare come consumatore ai sensi del combinato disposto dell'art. 153 § 1 Tratt. CE, che impone di garantirgli un "livello elevato di protezione", con gli artt. 1, 2, comma 2, 143, comma 1, c.cons. che definiscono "fondamentali" e irrinunciabili i diritti ivi riconosciutigli, indipendentemente da altre qualificazioni del concreto rapporto, come ad esempio quella di associazione». V. anche SIMONETTO, E.: "La possibilità di clausole vessatorie in relazione alla natura del contratto di società", *Dir. fall.* (1969), p. 663 ss. e CARINGELLA, F.: "Sull'inapplicabilità dell'art. 1341 Codice civile ai contratti associativi", cit., p. 487 ss. *Contra*, in dottrina, RESCIGNO, P.: "Arbitrato ed autonomia contrattuale", *Riv. arb.* (1991), p. 13 ss.; in giurisprudenza, Cass., 19 giugno 1990, n. 6167, *Giur. it.* (1991), p. 305 ss.

<sup>51</sup> Così CAPRIOLI, R.: *L'autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali*, cit., p. 116 s.

<sup>52</sup> È quanto tuttora accade per la gran parte dei club dilettantistici nonché per le federazioni sportive nazionali. Se ne discute in LANDI, R.: "L'attività sportiva tra idealità e lucro", cit.,

la sua piena e consapevole partecipazione alle dinamiche di gruppo in forza di assetti organizzativi che tendono a collocarlo ai margini. L'individuazione di prassi e regolamenti discriminatori è però tutt'altro che agevole, specie in virtù della variegata complessità dei modelli funzionali adottati dagli enti di settore, in ragione non soltanto dell'eterogeneità degli interessi che li compongono, ma degli stessi dati dimensionali che li caratterizzano sotto il profilo sia del numero degli iscritti sia della sfera territoriale di azione. Si tratta, in ogni caso, di un'operazione alla quale l'interprete non può sottrarsi, specie alla luce di quelle previsioni legislative<sup>53</sup> che individuano nella democrazia interna uno dei principi fondamentali ai quali devono conformarsi detti sodalizi<sup>54</sup>.

Se si parte dalle fondamenta della rete sportiva, si scorge la tendenza del gruppo a più larga diffusione, qual è l'associazione dilettantistica, a concentrare il potere gestorio nelle mani di un ristretto numero di iscritti, in genere sportivamente inattivi, mentre sono rare e per lo più indirette le occasioni di concorso degli atleti alla formazione della volontà comune<sup>55</sup>. Ricorre così negli enti di base la nomina di un rappresentante degli sportivi e dei tecnici, il quale concorre all'elezione del presidente del gruppo e partecipa ai lavori assembleari con diritto di voto<sup>56</sup>. Come pure è possibile che la struttura básica dell'ente, per lo più ispirata a partecipazioni mediate per

---

p. 36 ss. Escludono invece che lo sportivo sia associato tanto all'ente di base quanto a quello federale DI NELLA, L.: "Il rapporto tra giovane atleta ed enti sportivi", in FLAMINI, A. – ID.: *Sport e mercato*, Napoli (2006), p. 123 ss. V. anche ID., "La tutela della personalità dell'atleta", cit., p. 102 ss.; INDRACCOLO, E.: *Rapporti e tutele nel dilettantismo sportivo*, cit., p. 133 ss.; LEPORÉ, A.: "Rapporti e responsabilità tra sodalizi sportivi e atleti", cit., p. 293 ss.; ID., *Responsabilità civile e tutela della «persona-atleta»*, Napoli (2009), p. 211; AURELIANO, G.: "Vincolo di giustizia sportiva e vincolo sportivo. Legittimità e pluralismo giuridico. Un'autonomia dipendente", in BRUSCUGLIA, L. – ROMBOLI, R.: *Sport e ordinamenti giuridici*, a cura di G. Famiglietti, Pisa (2009), p. 97 ss., spec. 101 e 104 s.

<sup>53</sup> «Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale»: art. 16, comma 1, d.lg. n. 242 del 1999. V. anche artt. 4 e 5 dei Principi fondamentali degli Statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate fissati dal CONI.

<sup>54</sup> Lamenta che all'enunciazione legale «non corrisponde tuttavia l'effettività del principio» democratico ALVISI, C.: "Principio di democrazia interna e statuti federali", in AA.VV., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, cit., p. 623, nota 10.

<sup>55</sup> Della differenziazione dei soci in categorie e della 'emarginazione' degli atleti, sia dai lavori assembleari sia dai poteri gestori dell'ente, dà conto VOLPE PUTZOLU, G.: *La tutela dell'associato in un sistema pluralistico*, Milano (1977), p. 186 ss. V., altresì, EAD., "Sui rapporti fra giocatori di calcio e associazioni sportive e sulla natura giuridica della c.d. cessione del giocatore", in *Riv. dir. comm.* (1964), p., p. 7.

<sup>56</sup> Cfr. art. 7.1, lett. g, statuto Associazione Sportiva Dilettantistica «Compagnia Arcieri del Leon» (in [www.arcierileon.it](http://www.arcierileon.it)).

quote di interessi, subisca ulteriori modulazioni, come nelle ipotesi nelle quali l'affiorare di aspetti sinallagmatici all'interno del rapporto associativo viene accompagnato con l'inibizione dell'utente e/o lavoratore sportivo a ricoprire cariche sociali così come ad esercitare il diritto di voto<sup>57</sup>.

La differenziazione dei ruoli all'interno della cellula sportiva non è altro che il portato di un'esperienza vissuta 'a doppia intensità', là dove allo stabile nucleo gerente si affianca la massa mutevole degli atleti, fruitori dei servizi offerti dal gruppo e – al tempo stesso – persone in formazione.

È dunque la complessità propria dell'interesse del quale l'atleta si fa portatore all'interno del gruppo a legittimare regolamenti interni che in parte lo esentano dall'occuparsi direttamente della vita comunitaria<sup>58</sup>, ma non per questo lo privano dei poteri di informazione e controllo sull'operato della *governance*<sup>59</sup>. Prerogative, queste ultime, generalmente riservate a quei membri

---

<sup>57</sup> L'art. 6, comma 4, dello statuto tipo predisposto dall'ente federale di riferimento per gli Aero club locali (consultabile alla pagina *web www.aeci.it*) statuisce che «[i] soci che abbiano rapporto di dipendenza dall'Aero Club o comunque siano da esso a qualunque titolo remunerati non possono rivestire alcuna carica sociale. Essi possono partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto di voto». Non è escluso, infatti, che l'atleta, benché dilettante, stringa con il *club* anche legami di natura economica, senza per questo pregiudicare la sua partecipazione associativa, la quale di norma non è compromessa dall'esistenza di reciproche obbligazioni tra membro e sodalizio, anche se avvinte da sinallagmaticità. In tal senso, RUBINO, D.: *Le associazioni non riconosciute*, Milano (1952), p. 201 s., nota 19; DEL PRATO, E.: *I regolamenti privati*, Milano (1988), p. 258 ss.; P. FEMIA, "Partecipazione associativa e rapporto giuridico", cit., p. 39, nota 29. Avverte che sempre più di frequente si riscontano finalità mutualistiche negli enti non lucrativi, dal momento che la forma altruistica è soltanto una delle manifestazioni possibili dello scopo associativo, M. D'AMBROSIO, *Partecipazione e attività. Contributo allo studio delle associazioni*, Napoli (2012), p. 23, nota 29, il quale invita pertanto a superare la necessità di rintracciare l'idealità dello scopo nell'eterodestinazione dei risultati dell'attività comune.

<sup>58</sup> Poiché il «carattere indefettibile di ogni deliberazione è l'inerenza ad uno specifico contesto organizzativo, pur potendone variare il profilo soggettivo», ammette che possono aversi deliberazioni associative rimesse ad uno stretto numero di membri CAPRIOLI, R.: "L'annullabilità delle deliberazioni assembleari delle associazioni e l'art. 23 c.c.", *Contr. impr.* (2004), p. 452 s.

<sup>59</sup> Accorda al membro il diritto ad essere informato dagli organi competenti dell'attività svolta e di quella progettata «in virtù di un'esigenza primaria di controllo – quale aspetto non dissociabile dal diritto di partecipazione – che del resto nel diverso ma affine campo societario trova specifiche e ripetute enunciazioni», Cass., Sez. un., 25 marzo 1986, n. 2101, *Mass. Giust. civ.* (1986), f. 3. Singificativa in tal senso la Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 giugno 2015 [2015/2730(RSP)], la quale ha avvertito che «la trasparenza, la responsabilità e la democrazia – in altre parole, la buona *governance* – in seno alle organizzazioni sportive sono condizioni indispensabili affinché un tale regime basato sull'autoregolamentazione e il movimento sportivo prevengano e combattano in modo efficace e strutturale la frode e la corruzione nello sport».

che si limitano ad assumere responsabilità *ab externo* limitate al valore del loro – eventuale – apporto<sup>60</sup>.

Va tuttavia chiarito che, benché il contenuto minimo della partecipazione al sodalizio non contempra necessariamente la capacità di sedere in assemblea<sup>61</sup>, là dove piú duttili strumenti rappresentativi – anche indiretti – possono rispondere in maniera adeguata alle discusse esigenze democratiche, non è egualmente possibile esautorare l'atleta dall'esprimersi in ordine alle decisioni capaci di compromettere la continuità stessa dell'attività sociale<sup>62</sup>, come nel caso nel quale si discuta il ritiro da una competizione in corso ovvero lo scioglimento del sodalizio. In casi del genere, poiché è in discussione la stessa continuità dell'attività sociale, lo sportivo va ammesso al dibattito prodromico all'assunzione della deliberanda scelta e, piú in generale, rafforzato il suo sistema di garanzie. Particolarmente utile potrà rivelarsi la scelta di implementare gli obblighi fiduciari degli amministratori<sup>63</sup>, come pure di aprire alla *voice*<sup>64</sup> o all'autorizzazione assembleare preventiva<sup>65</sup>, soluzioni

---

<sup>60</sup> IMBRENDA, M.A.: *Controllo e rendiconto nelle situazioni patrimoniali*, Napoli (2001), pp. 51 ss., 106 ss., 128 ss.

<sup>61</sup> Secondo FRANZ, H.: *Die Rechtsstellung des Amateurfußballers*, Bayreuth (1985), p. 166 s., un trattamento differenziato dell'associato attivo e dell'associato passivo, così come una diversificazione degli sportivi sulla base della loro categoria di appartenenza, si giustificerebbe per ragioni oggettive, là dove è la loro stessa attività a determinarne un differenziato apporto alla realizzazione dello scopo associativo.

<sup>62</sup> Ammette l'insostituibilità della consultazione assembleare per la sola adozione delle scelte di particolare gravità COCO, G.S.: *Sulla volontà collettiva in diritto privato*, Milano (1967), p. 187. Analogamente, RUBINO, D.: *Le associazioni non riconosciute*, cit., p. 109.

<sup>63</sup> Riconosce che, specie negli enti *public benefit*, un ruolo rilevante deve essere assolto dagli obblighi fiduciari che incombono sugli amministratori ZOPPINI, A.: "Problemi e prospettive per una riforma delle associazioni e delle fondazioni in diritto privato", *Riv. dir. civ.* (2005), p. 377. V. anche ID., "Prospettive di riforma del Libro primo del Codice civile", *Justitia* (2008), p. 23 ss., spec. 29.

<sup>64</sup> FUSARO, A.: "Per un diritto delle associazioni nel terzo millennio", *Riv. dir. priv.* (2002), p. 294 ss. ipotizza il ricorso alla *voice* nelle esperienze propriamente associative, sia nella conformazione dell'elettorato attivo, in modo da assegnare al membro *chances* non remote di influire sulla designazione dei titolari delle cariche, ed esercitare un certo controllo sui medesimi; sia in ordine alla facoltà dei gruppi periferici di dissociarsi dalle posizioni assunte dal centro, in ipotesi di associazionismo multilivello. Apre ad un rafforzamento delle tecniche di tutela dell'associato basato sullo strumento in parola anche ZOPPINI, A.: "Problemi e prospettive per una riforma", cit., p. 365 ss., spec. 377. Piú in generale sull'istituto, PANELLI, A.: "La tutela dei soci di minoranza nella riforma del diritto societario: la *voice*", *Notariato* (2005), p. 536 ss.; ANGELICI, C.: *La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale*, Padova (2006), p. 85 ss. In giurisprudenza, Trib. Napoli, 23 dicembre 1982, *Giur. it.* (1983), c. 161, proprio con riguardo ad un circolo sportivo, ha escluso l'illegittimità di una disposizione statutaria che limitava ai soli fondatori il diritto di voto nelle assemblee, mentre accordava ai soci ordinari ed ai familiari il mero diritto di intervento, specificando che la violazione del principio di uguaglianza è invece integrata da

concepito in orbita propriamente societaria, ma già positivamente sottoposte al test di compatibilità con gli enti a scopo ideale<sup>66</sup>.

Le prerogative in parola, tra l'altro, non devono essere considerate di esclusivo appannaggio degli iscritti maggiori di età. La significativa presenza di giovanissimi all'interno del *club* sportivo impone un'attenta considerazione proprio di quei particolari membri che, se da un lato evocano forme di protezione rinforzata in quanto personalità in costruzione, dall'altro impegnano ad accordare fiducia ad individualità che pur reclamano di essere ascoltate. Vanno dunque incoraggiate forme di diretto concorso dell'atleta minore di età, sia alle riunioni assembleari sia alle consultazioni elettorali, tutte le volte nelle quali questi si mostrerà capace di adottare scelte consapevoli<sup>67</sup>.

Le valutazioni innanzi sviluppate possono essere in larga parte riproposte per le aggregazioni 'sovraordinate', quali quelle federali, anche se con gli accorgimenti resi necessari dal confronto con una realtà associativa che estende il raggio della sua attività sull'intero territorio nazionale.

Sono proprio gli aspetti dimensionali nonché la pluralità e la tecnicità delle competenze in campo a richiedere che, nella formazione della volontà dell'ente in parola, sia superato il tradizionale modello collegiale a fronte dell'impiego di soluzioni alternative, di volta in volta ritenute maggiormente idonee a garantire un'effettiva partecipazione di tesserati e affiliati alle scelte comuni<sup>68</sup>.

---

«quelle norme interne che introducono differenti trattamenti circa la fruizione degli scopi, per cui è sorta l'associazione».

<sup>65</sup> In argomento, ROBERTAZZI, E.: "Il contributo dell'autorizzazione assembleare alla *governance* delle s.p.a.", *Nuova giur. civ. comm.* (2009), p. 296 ss.

<sup>66</sup> Le Corti ammettono da tempo la mutuabilità di regole societarie per le esperienze propriamente associative. Si segnala, su tutte, Trib. Milano, 23 giugno 1988, *Giur. it.* (1988), c. 629. In dottrina, RUBINO, D.: *Le associazioni non riconosciute*, cit., p. 12. GALGANO, F.: *Delle associazioni non riconosciute*, cit., p. 130 ss.; EROLI, M.: *Le associazioni non riconosciute*, Napoli (1990), p. 171.

<sup>67</sup> Riflette sulla posizione dei minori all'interno delle associazioni M.A. URCIUOLI, *La tutela del singolo*, cit., p. 109 ss., la quale afferma la necessità di ricollegare la problematica al più generale tema della capacità di discernimento in ordine all'esercizio delle situazioni giuridiche esistenziali.

<sup>68</sup> Gli stessi autori che proclamano l'insostituibilità del sistema collegiale non fanno che riconoscerne i limiti funzionali allorché propongono il sistema delle deleghe ovvero l'articolazione dell'organo assembleare in una pluralità di dimensioni. Il riferimento è a GRIPPO, G.: "Deliberazioni inesistenti e metodo collegiale", *Riv. soc.* (1971), p. 887 ss. V. anche GALGANO, F.: *Delle persone giuridiche*, in *Comm. cod. civ.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma (1969), p. 276 s.

Emblematica è l'attività svolta in seno alle assemblee delle articolazioni locali delle federazioni nazionali<sup>69</sup>, le quali, oltre ad operare come organo deliberante dell'associazione dipendente (comitato regionale e provinciale), fungono anche da collegio elettorale deputato alla nomina dei propri delegati all'assemblea federale nazionale nonché da altrettante dimensioni dell'assemblea federale stessa per concorrere, questa volta come assemblee separate, alla nomina – *pro quota* e in rappresentanza delle diverse categorie – dei membri del consiglio federale<sup>70</sup>.

Il sistema innanzi delineato non può però dirsi virtuoso. Nonostante gli sforzi riequilibrativi imposti in via eteronoma con la richiamata imposizione legale di percentuali minime di atleti concorrenti alle cariche sociali nonché ai lavori assembleari, la partecipazione del singolo al governo federale tende ad esaurirsi nel diritto di contribuire con il proprio voto alla designazione dei componenti dei più ristretti collegi deliberanti. L'apertura delle assemblee separate alla totalità degli iscritti soltanto al livello di base nonché la ripartizione dei compiti tra delegati ed organi di nomina assembleare, a composizione progressivamente più ristretta, rende infatti alto il rischio che il sistema dei delegati diventi – da strumento per un più agevole funzionamento delle procedure assembleari in gruppi di dimensioni macroscopiche – un espediente per eludere il principio democratico<sup>71</sup>.

È evidente, dunque, la necessità di accrescere in ambito federale, anche per il tramite delle articolazioni periferiche, il ricorso a meccanismi capaci di contemperare le fondamentali esigenze di unità e funzionalità nelle procedure decisionali con il bisogno individuale di forme meno passive ed indirette di partecipazione all'azione comune. Al fine potrebbe risultare utile l'attivazione di procedure di consultazione diretta degli atleti, magari di tipo referendario,

---

<sup>69</sup> L'art. 9 dei Principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline associate adottati dal Consiglio nazionale del CONI, sotto la rubrica «Principio di territorialità», prevede l'istituzione in ogni regione di comitati regionali in presenza di almeno dieci associazioni e società affiliate con diritto di voto presenti nella regione stessa (comma 1); qualora in una regione, per insufficienza di affiliati con diritto di voto, non sia possibile addivenire alla costituzione del comitato, il consiglio federale provvede alla nomina di un delegato (comma 2). È poi ammessa la possibilità di istituire comitati provinciali «ove tali strutture siano ritenute necessarie ai fini di una migliore ripartizione di competenze sul territorio» (comma 3) o, in alternativa, che il consiglio federale o il consiglio regionale nomini delegati provinciali, se previsto dallo statuto. La disposizione in esame prevede, infine, la facoltà di concedere ai soggetti in parola un'autonomia amministrativa e contabile, nei limiti e con le modalità stabilite dagli statuti, ferma in ogni caso la «vigilanza delle Federazioni e delle Discipline Sportive Associate, che ne approvano gli eventuali bilanci e possono intervenire anche con controlli sostitutivi in caso di gravi inadempienze o di mancato funzionamento» (comma 7).

<sup>70</sup> ALVISI, C.: «Principio di democrazia interna», cit., p. 621 ss. Cfr. art. 26, statuto FIGC.

<sup>71</sup> ALVISI, C.: «Principio di democrazia interna», cit., p. 622 s.

su questioni di interesse generale; in tal caso, però, attesa la notoria tendenza degli sportivi a disertare le assemblee e comunque a disinteressarsi delle questioni interne al gruppo, l'attività non potrebbe prescindere da adeguate iniziative di comunicazione e animazione sociale<sup>72</sup>.

## V. LA FUORIUSCITA DAL GRUPPO. IL VINCOLO DELL'ATLETA DILETTANTE.

La possibilità per l'atleta agonista di uscire dalla rete sportiva è spesso limitata da una regolamentazione federale difficilmente conciliabile con la legalità costituzionale e comunitaria. La problematica investe precipuamente il giovane dilettante, soggetto a prescrizioni sportive che, a partire dallo 'svincolo' dal *club* di base, finiscono col comprimere in maniera eccessiva il profilo negativo della sua libertà d'associazione<sup>73</sup>.

Come più volte osservato, l'inquadramento all'interno di un ente di base è, di norma, condizione indispensabile per il tesseramento federale, prodromico all'accesso alle competizioni ufficiali. Tuttavia, una volta entrato a far parte del movimento, mentre l'atleta professionista è libero di sciogliere il legame con la società per la quale presta l'attività sportiva<sup>74</sup>, egualmente non può dirsi per l'*amateur*, tuttora destinatario di regolamenti federali che, salvo eccezionali deroghe, lo abilitano ad uscire dal gruppo soltanto decorso un determinato periodo di tempo<sup>75</sup>.

<sup>72</sup> CAPRIOLI, R.: "L'annullabilità delle deliberazioni assembleari", cit., p. 452 s.; GIANI, L.: "L'amministrazione ed il controllo di associazioni e fondazioni in una prospettiva di riforma", *Rass. dir. civ.* (2007), p. 348 ss., spec. 367.

<sup>73</sup> Non vi è dubbio alcuno che il diritto di associazione, riconosciuto e tutelato dall'art. 18 cost., contempli anche la facoltà di uscire dal gruppo senza limitazioni irragionevoli: RESCIGNO, G.U.: "Partiti politici, articolazioni interne dei partiti politici, diritto dello Stato", *Giur. cost.* (1964), p. 1045; RIDOLA, P.: "Ancora in tema di libertà negativa di associazione" (nota a Corte cost., 16 febbraio 1982, n. 40), *Giur. cost.* (1982), p. 328 ss.; ID., *Democrazia pluralistica e libertà associative*, Milano (1987), p. 214 ss.; URCIUOLI, M.A.: *La tutela del singolo*, cit., p. 24 ss.

<sup>74</sup> Cfr. art. 16, l. 23 marzo 1981, n. 91. Alla 'liberalizzazione' dell'attività sportiva di tipo professionistico ha contribuito in maniera determinante la giurisprudenza comunitaria che, con la nota sentenza Bosman [Corte giust., 15 dicembre 1995, c. 415/93, *Bosman*, *Racc.* (1995), pp. I-4921], ha definitivamente sancito l'illegittimità del vincolo sportivo del professionista per contrarietà ai principi comunitari in materia di libera circolazione dei lavoratori: in argomento, *ex multis*, BASTIANON, S.: "La libera circolazione dei calciatori e il diritto della concorrenza alla luce della sentenza Bosman", *Riv. dir. sport.* (1996), p. 508 ss.

<sup>75</sup> La dottrina si è a lungo interrogata sulla natura giuridica del vincolo sportivo, facendo registrare diversi orientamenti. Se ne discute in COLUCCI, M. -VACCARO, M.J. (a cura di): *Vincolo sportivo e indennità di formazione. I regolamenti federali alla luce della sentenza Bernard*, Bracciano, 2010 nonché in INDRACCOLO, E.: "L'indennità di formazione degli atleti nell'ordinamento italo-comunitario", *Rass. dir. ec. sport* (2011), p. 237 ss. e in BRUNO, G.: *Autonomia sportiva e fenomeni negoziali*, Napoli (2012), p. 173 ss.

È indubbio che la stessa limitazione del recesso dal gruppo per il tramite del quale si è ottenuto l'inquadramento federale risponda alle peculiari esigenze gestorie del 'sistema sport'. Un'incontrollata libertà di passaggio dello sportivo da un *club* all'altro comprometterebbe sia la sistematicità delle competizioni sia l'imprevedibilità dei risultati, condizioni sulle quali si è visto reggere l'agonismo a programma illimitato. Ciò che più rileva, però, è che proprio grazie al legame 'forzoso' con i propri atleti che le associazioni dilettantistiche possono aspirare ad incamerare una parte cospicua dei fondi necessari a finanziare le attività sociali, atteso che, in caso di stipula del primo contratto da professionista per un atleta del proprio 'vivaio', è prevista l'erogazione in loro favore di un premio di addestramento e formazione<sup>76</sup>.

È dunque del tutto errato ricondurre al vincolo in parola un giudizio di aprioristica illegittimità.

Sicuramente invalide devono considerarsi quelle clausole federali volte a negare *tout court* la possibilità di 'svincolarsi' dal gruppo, perché in aperta violazione di situazioni soggettive fondamentali, di origine sia interna sia sovranazionale, ricollegabili – tra l'altro – al principio di eguaglianza (art. 3 cost), anche alla luce della liberalizzazione riservata invece al professionismo (artt. 2, 18 cost.; art. 12 CEDU; art. 22 Patto internazionale sui diritti civili e politici, l. 25 ottobre 1977, n. 881); al diritto al gioco del minore (art. 31, l. 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989); al diritto di praticare liberamente la propria attività agonistica (art. 1, l. n. 91 del 1981); al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità (art. 16, comma 1, d.lg. n. 242 del 1990)<sup>77</sup>.

Né possono ritenersi ancora soddisfacenti gli sforzi che le federazioni sportive italiane stanno compiendo negli ultimi tempi per ricondurre il fenomeno su un piano di più stretta legalità. In vero, benché in taluni casi ne sia stata sensibilmente ridotto la durata<sup>78</sup>, talvolta finanche optando

---

<sup>76</sup> Cfr. art. 6, l. N. 91 del 1981, così come modificato dal d.l. 20 settembre 1996, n. 485, convertito in l. 18 novembre 1996, n. 586.

<sup>77</sup> Sull'illegittimità delle disposizioni federali che prevedevano un vincolo sportivo a tempo indeterminato v. TAR Lazio, 5 dicembre 2002, in *Juris data on-line*, il quale ha affermato di ritenere «del tutto reccessivo, sul piano dei valori costituzionali, il rilievo della pretesa della società ricorrente di mantenere un vincolo sportivo, successivamente alla scadenza del contratto con l'interessata». Più in generale, GALGANO, F.: *Delle persone giuridiche*, cit., p. 317; URCIUOLI, M.A.: *La tutela del singolo*, cit., p. 170.

<sup>78</sup> Lo statuto FIG prevede, al comma 2 dell'art. 23, la durata soltanto annuale del vincolo sportivo, specificando all'art. 25 che «per ottenere il trasferimento ad altro Circolo o Associazione aggregata è sufficiente che il giocatore si sia dimesso dal Circolo o

coraggiosamente per la sua totale cancellazione<sup>79</sup>, restano ancora troppe le ipotesi nelle quali l'impiego non ne risulta ragionevolmente circoscritto. Un dato, questo, ancor più preoccupante se si considera che gli aspetti maggiormente distorsivi riguardano gli *sports* a più larga diffusione nazionale.

La Federcalcio, ad esempio, sebbene sancisca statutariamente la temporaneità del vincolo sportivo<sup>80</sup>, lascia poi alla Lega dilettanti individuare l'estensione, attualmente fissata al raggiungimento del venticinquesimo anno di età dell'atleta<sup>81</sup>. Più complessa la previsione federale per il gioco della pallavolo, là dove il vincolo è fermo anch'esso al venticinquesimo anno di età, dopodiché viene considerato di durata quinquennale, ad eccezione degli atleti di età inferiore a quattordici e superiore a trentaquattro anni, nonché degli amatori, per i quali la durata è annuale<sup>82</sup>.

Allo stato, dunque, non possono dirsi del tutto superate le problematiche dell'istituto, il quale – là dove legato ad una 'età sportiva' avanzata – continua a non superare il vaglio di proporzionalità<sup>83</sup>.

Le stesse modalità di svincolo, compresi gli aspetti più spiccatamente procedimentali, non possono dirsi del tutto convincenti.

A chiarire la portata dalla doglianza è l'attuale regolamentazione del recesso anticipato per cambio di residenza del calciatore dilettante (artt. 106 e 111,

---

Associazione di provenienza. Nel caso in cui il giocatore rimanga socio del Circolo di provenienza, dovrà ottenere il nulla osta dal Circolo stesso».

<sup>79</sup> È il caso della Federazione italiana Sport invernali (FISI), la quale ha eliminato ogni riferimento nei suoi regolamenti al vincolo sportivo.

<sup>80</sup> Cfr. art. 7, comma 2, statuto FIGC.

<sup>81</sup> L'art. 36, del Regolamento LND, rubricato «Il tesseramento ed il vincolo», statuisce al secondo comma che «[a]ll'atto del tesseramento i calciatori/calciatrici "non professionisti" e i "giovani dilettanti" assumono con le società un vincolo che perdura sino alla stagione sportiva entro la quale compiranno anagraficamente il 25° anno di età».

<sup>82</sup> Artt. 10 *bis* e *ter*, statuto FIPAV.

<sup>83</sup> In tal senso si sono espressi i giudici di Lussemburgo con il noto arresto *Berndard* [Corte giust., 16 marzo 2010, n. 325/08, *Olympique Lyonnais SASP c. Bernard*, *Foro it.* (2010), c. 506 ss.], là dove, con particolare riguardo all'indennità di formazione e addestramento, hanno ribadito che un sistema il quale si traduca nella limitazione di una libertà comunitaria – nel caso, la circolazione dei lavoratori *ex* art. 45 TFUE – può essere ammesso soltanto nella misura nella quale «persegua uno scopo legittimo compatibile con il Trattato e sia giustificato da motivi imperativi d'interesse generale. In tal caso occorre, inoltre, che l'applicazione di una siffatta misura sia idonea a garantire il conseguimento dell'obiettivo di cui trattasi e non ecceda quanto necessario per conseguirlo». V. anche Corte giust., 31 marzo 1993, causa C-19/92, *Kraus*, *Racc.* (1993), pp. I-1663, punto 32; Corte giust., 15 dicembre 1995, causa C-415/93, *Bosman*, *cit.*, punto 104; Corte giust., 17 marzo 2005, causa C-109/04, *Kranemann*, *Racc.* (2005), pp. I-2421, punti 25 e 33.

NOIF)<sup>84</sup>. La fattispecie, chiaramente volta a non penalizzare con l'inattività forzata l'atleta costretto a trasferirsi in una località distante dai luoghi nei quali è solito dedicarsi all'attività agonistica, si rivela di fatto inadeguata allo scopo giacché condiziona la sua operatività sia alla stabilità del trasferimento, con conseguente irrilevanza a tal fine del mero cambio di dimora<sup>85</sup>, sia alla decorrenza di almeno un anno dallo spostamento, ridotto a novanta giorni nel solo caso nel quale a trasferirsi sia un minore con il suo intero nucleo familiare. Né convince la rigida predeterminazione dello spostamento utile ad accedere allo svincolo anticipato, limitata dal regolatore federale al trasferimento in Comune di altra Regione o di Provincia non limitrofa alla precedente, giacché non può escludersi *a priori* che uno stesso spostamento infracomunale possa risultare, in concreto, ostativo alla prosecuzione della pratica sportiva.

Un'interpretazione secondo Costituzione dell'art. 111 NOIF, piuttosto, deve abilitare il recesso anticipato in tutti i casi nei quali lo stabile allontanamento dal *club* di appartenenza renda di fatto impossibile o comunque eccessivamente gravosa la partecipazione alle attività di gruppo. Ciò ancor più perché la praticabilità della soluzione ermeneutica proposta è ulteriormente supportata dalle garanzie procedurali che assistono questa peculiare ipotesi di svincolo, atteso che, per accedervi, è fatto onere all'atleta di sottoporre la sua richiesta ad un organo 'terzo' (la Commissione Tesseramenti), il quale dovrà valutarne l'ammissibilità nel rispetto del contraddittorio con le parti controinteressate<sup>86</sup>.

Si presenta in ogni caso sempre più impellente l'adozione di un'organica disciplina al riguardo, che magari faccia séguito ad un *iter* legislativo al quale siano chiamate a partecipare adeguate rappresentative delle diverse istanze che popolano il movimento sportivo, ma pur sempre volta a garantire ad ogni atleta – indipendentemente dallo sport praticato – il sicuro godimento delle situazioni fondamentali che trovano espressione nell'esperienza associativa in esame, anche nei suoi stessi momenti patologici. Al riguardo, un utile modello di riferimento potrà essere offerto dal regolamento in materia di affiliazione e tesseramento adottato dalla Federazione pallavolistica italiana, il quale prevede lo scioglimento del vincolo «per giusta causa»,

---

<sup>84</sup> Art. 106, comma 1, e art. 111 NOIF.

<sup>85</sup> Cfr. Comm. Tess. FIGC, in Com. Uff. n. 2/D del 12 luglio 2001, citata da A BELLOMO, "Disciplina e funzionalità del cd. scioglimento del vincolo sportivo", *www.giustiziasportiva.it* (2005), p. 19, nota 93.

<sup>86</sup> Come anticipato, l'art. 111, comma 2, NOIF onera l'atleta intenzionato ad avvalersi dello scioglimento anticipato del vincolo per cambio di residenza a presentare ricorso alla Commissione Tesseramenti – con allegazione della documentazione comprovante l'invocato diritto – ed a trasmettere, poi, copia dell'intero incartamento al gruppo di appartenenza.

sempre che l'interruzione «risulti equa dopo avere contemperato l'interesse dell'atleta con quello dell'associato»<sup>87</sup>. L'impiego della clausola generale richiamata<sup>88</sup>, slegando il decisore dalle ipotesi tipiche e strettamente formalistiche solitamente contemplate, garantirebbe allo strumento la flessibilità necessaria a realizzare quella costante e delicata operazione di bilanciamento tra esigenze sportive e prerogative della persona-atleta sulla quale si è vista reggersi la legittimità dell'intero fenomeno.

#### VI. L'ORDINAMENTO INTERNO AI GRUPPI SPORTIVI: DALL'ETEROGENEITÀ DEGLI INTERESSI ALLA DIFFERENZIAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI. RIFLESSIONI CONCLUSIVE.

Le riflessioni innanzi svolte rivelano che la realtà associativa di tipo sportivo impone al suo osservatore l'avvio di uno studio del momento partecipativo secondo linee diverse dalle tradizionali, collocandone in maniera ancor più marcata i termini di rilevanza sul piano funzionale. Una consapevole analisi delle dinamiche interne al movimento non può che ruotare intorno al fine essenziale verso il quale muove l'ente, nella consapevolezza che il procedimento di individuazione della disciplina ad esso applicabile non è mai immediata conseguenza del 'tipo' organizzativo prescelto dalle parti, bensì della funzione che in concreto giustifica l'esperienza comunitaria.

Nel plasmare la struttura normativa dei gruppi che compongono l'apparato sportivo sono spesso sia le stesse specificità del fatto comunitario ad abilitare deviazioni anche sensibili dal modello di partecipazione proposto dagli studi classici con riferimento ad altre esperienze collettive<sup>89</sup>. Peculiarità niente affatto confliggente con il principio di democraticità che informa i fenomeni associativi, il quale, lungi dall'esprimersi attraverso una formula costante, tende a modellarsi incessantemente in funzione della natura delle situazioni sulle quali viene ad incidere nonché delle esigenze che, di volta in volta, intende esaltare ovvero comprimere<sup>90</sup>.

---

<sup>87</sup> Art. 35, Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV.

<sup>88</sup> Sul ruolo delle clausole generali, specie in ottica differenziale rispetto ai principi, imprescindibile la lettura di LONARDO, L.: *Meritevolezza della causa e ordine pubblico*, Napoli (1981), p. 129 ss.

<sup>89</sup> Cfr. ORESTANO, R.: "Le persone giuridiche", in RODOTÀ, S. (a cura di): *Il diritto privato nella società moderna*, Bologna (1971), p. 167; RUBINO, D.: *Le associazioni non riconosciute*, cit., spec. p. 23 ss.; VOLPE PUTZOLU, G.: *La tutela dell'associato*, cit., p. 93 ss.; URCIUOLI, M.A.: "Natura dell'interesse", cit., p. 11 ss., spec. p. 18 ss. e 53.

<sup>90</sup> Su tutti, PERLINGIERI, P.: "I diritti del singolo quale appartenente al gruppo familiare", *Rass. dir. civ.* (1982), p. 72 ss.

Ciò nondimeno, se è in special modo l'eterogeneità degli interessi che trovano sintesi nel fenomeno associativo di tipo sportivo ad abilitare la differenziazione delle partecipazioni degli aderenti, la vincolatività di siffatte rimodulazioni va egualmente subordinata al positivo esito del controllo di adeguatezza rispetto alla protezione delle situazioni in gioco nonché di compatibilità con i principi fondamentali dell'ordinamento vigente, primo fra tutti la tutela piena e incondizionata della 'persona-atleta'<sup>91</sup>. Il radicarsi di variegata forme di concorso all'azione di gruppo, infatti, deve legittimarsi in virtù di una costante operazione di bilanciamento tra le istanze diverse – sia quantitativamente sia qualitativamente – che trovano espressione in questa singolare esperienza comunitaria, senza però pregiudicare quei comportamenti caratterizzanti nei quali si realizza la funzione concreta dell'ente sportivo, in una dimensione nella quale le ragioni di efficienza del gruppo devono pur sempre mantenere una rilevanza strumentale rispetto ai valori gerarchicamente sovraordinati<sup>92</sup>. Dopotutto, se uno stesso interesse può essere astrattamente perseguito mediante una pluralità di assetti, l'identità concreta di questo determinerà sempre la struttura 'di necessità' interna del gruppo tutte le volte nelle quali la sua realizzazione risulti condizionata dall'adozione di modulo piuttosto che di un altro.

Obiettivo ultimo resta quello di perseguire la massima realizzazione di un valore generale, qual è lo sviluppo della personalità nelle formazioni sociali, al

---

<sup>91</sup> Sulla funzionalizzazione delle esperienze associative allo sviluppo della personalità dei partecipanti v. MORTATI, C.: *La persona, lo Stato e le comunità intermedie*, Roma (1971), p. 78; LOMBARDI, G.: *Potere privato e diritti fondamentali*, Torino (1967), p. 133 ss.; PERLINGIERI, P.: *La personalità umana*, cit., p. 161 ss.; ID., "Esclusione dall'associazione non riconosciuta ed ordine pubblico costituzionale", cit., p. 840 ss.; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 433 ss. Nella condivisa prospettiva, Corte cost., 15 maggio 1990, n. 241, cit., ha espressamente riconosciuto che il programma di eliminazione delle disuguaglianze di fatto, prescritto dal comma 2, art. 3 cost., «va attuato anche nei confronti dei poteri privati e richiede tra l'altro controlli sull'autonomia privata finalizzati ad evitare discriminazioni arbitrarie». Significative in tal senso anche le osservazioni svolte dall'avvocato generale Cosmas nella controversia *Deliège* [Corte giust., 11 aprile 2000, C. 51/96 e C. 191/97, *Deliège*, *Racc.* (2000), pp. I-2549], là dove «il diritto di autoregolamentazione riconosciuto allo sport», «valore tutelato dal diritto comunitario», «garantisce agli organismi sportivi il potere di promuovere una disciplina nel modo che ritengono più conforme ai loro obiettivi, purché le loro scelte non comportino discriminazioni né nascondano il perseguimento di interessi economici».

<sup>92</sup> A tal fine, come si è rivelato, il controllo di aderenza ai principi fondamentali che informano la materia non può involgere il solo momento genetico dell'ente, e dunque la meritevolezza del suo assetto originario, ma deve altresì riguardare i momenti successivi di degenerazione del rapporto, là dove le lesioni tendono a realizzarsi con intensità e frequenza addirittura superiori. Per ulteriori riflessioni cfr. LANDI, R.: "L'attività sportiva tra idealità e lucro", cit., p. 12 ss. Sulla posizione servente delle formazioni sociali rispetto allo sviluppo della personalità di ciascun componente PERLINGIERI, P.: "Sulla famiglia come formazione sociale", *Dir. giur.* (1979), p. 775 ss.

cospetto di gruppi che, per la loro specifica significanza associativa, sono di sovente ordinati secondo modelli inediti per contenuto o àmbito di applicazione, ma non per questo resi immuni dal controllo di conformità all'ordinamento della Repubblica.

